

che non siano stati assegnati ad alcuna lista;

6°) accerta la rispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso che tale rispondenza manchi, ne indica la ragione.

« Le suddette operazioni debbono esser compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constatare dal processo verbale.

« Le schede corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate nella faccia posteriore dal presidente e da almeno due scrutatori, ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle schede deteriorate e quello delle schede consegnate senza appendice o senza numero o senza bollo o senza firma dello scrutatore, di cui all'articolo 67, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'articolo 67, e quello dei rappresentanti delle liste dei candidati presenti, le firme del presidente e di almeno due scrutatori: il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale, di cui all'articolo 83.

« Tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme ed i sigilli prescritti nel precedente comma da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'articolo 82.

« Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, tanto che siano stati quanto che non siano stati attribuiti alle liste od ai candidati, e delle decisioni prese dal presidente.

« Tutte le operazioni prescritte nel presente articolo e nel primo comma dell'articolo 82 non possono essere sospese per nessuna ragione e debbono essere ultimate non oltre le ore sette del mattino successivo ».

Metto a partito questo articolo.

(È approvato).

L'articolo 79 dell'attuale legge deve essere soppresso, perchè tutte le operazioni sono state disciplinate con l'articolo 78 del disegno di legge, di cui si è data lettura.

Metto a partito la soppressione dell'articolo 79.

(È approvata).

Art. 80.

« Oltre i casi di nullità previsti dagli articoli 71 e 72 sono nulli i voti quando:

1°) le schede non siano quelle di cui all'articolo 45 ovvero, sebbene non portino il bollo e la firma, di cui all'articolo 67, siano state accettate e poste nella seconda urna ovvero vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice;

2°) le schede presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali possano ritenersi fatti artificialmente;

3°) le schede non esprimano il voto per alcuna delle liste o lo esprimano per più di una lista o quando non possa identificarsi la lista prescelta ».

A questo articolo è stato presentato un emendamento dall'onorevole Buttafochi, il quale propone che s'introduca un numero « 4°): Le schede che contengono altri segni o indicazioni oltre quelli ammessi dall'articolo 71 ».

L'onorevole Buttafochi ha facoltà di svolgerlo.

BUTTAFOCHI. Il mio emendamento aggiuntivo è necessario, perchè altrimenti le disposizioni accennate nell'articolo 71 resterebbero senza sanzione. Infatti l'articolo 71 al comma 6 dice: « è vietato ogni altro segno o indicazione » ma non dice che le schede che portino altri segni o indicazioni siano nulle. Ora è principio molto noto che le nullità devono essere comminate esplicitamente; tanto è vero che mentre lo articolo 80 richiama i casi di nullità degli articoli 71 e 72, troviamo che nello stesso articolo 71 vi sono motivi di nullità espliciti comminati, per esempio quello del comma 7.

Essendo qui nel comma 6, non esplicitamente comminate le nullità, potrebbe ritenersi che le disposizioni del comma 6 non siano sotto pena di nullità e perciò ritengo necessaria la mia specifica indicazione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole relatore accetta ?

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Accetto.

PRESIDENTE. E il Governo ?

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e ad interim degli affari esteri*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 80, con l'emendamento Buttafochi.

(È approvato).